PROVVISTA DI FONDI OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO DI CASERMA DELLE GUARDIE DI CITTA' IN CUNEO

Art. 1

In apposito capitolo' della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1908-909 sara' inscritta la somma di L. 70,000 per la costruzione di un nuovo fabbricato, ad uso di caserma delle guardie di citta', in Cuneo.

Versione in vigore dal 6 agosto 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvista di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di citta' in Cuneo
Estremi	Legge 11 luglio 1909, n. 489
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvista-di-fondi-occorrenti-alla-costruzione-di-un-fabbricato-ad/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it